**Corte di Cassazione Sent. n. 11990/2022 – Responsabilità medica – Farmaco al paziente allergico -** SENTENZA sul ricorso proposto da: L.R.D., nato a Comezzano Cizzago (Bs) il 19 dicembre 1955; avverso la sentenza n. 621/2020 della Corte di appello di Brescia del 20 febbraio 2020; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. A. GENTILI; sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. F.BALDI, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; sentito, altresì, per il ricorrente l'avv. Gaetano PECORELLA, del foro di Milano, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO Giudicando in sede di rinvio "improprio" - a seguito della sentenza n. 36216 del 2019 con la quale la III Sezione penale di questa Corte aveva annullato, per motivi esclusivamente procedurali e pertanto senza rinvio ma con trasmissione degli atti per la corretta celebrazione del giudizio, la precedente decisione emessa nella forma della ordinanza de plano dalla Corte di appello Brescia in data 3 dicembre 2018 e con la quale era stata dichiarata inammissibile la istanza di revisione presentata da L.R.D. avverso la sentenza n. 7796 emessa dalla Corte di appello di Milano in data 27 novembre 2013, definitiva a seguito del successivo rigetto della impugnazione ordinaria presentata di fronte a questa Corte di legittimità, e con la quale era stata integralmente riformata, essendo stata con essa dichiarata la penale responsabilità del prevenuto ed essendo stato questo condannato alla pena ritenuta di giustizia, la sentenza emessa, in esito a giudizio celebrato nella forme del rito abbreviato, dal Tribunale di Busto Arsizio, con la quale il predetto L.era stato assolto dal reato di omicidio colposo, a lui contestato in qualità di infermiere professionale, in danno di tale P.F.- la stessa Corte di appello di Brescia ha, con sentenza pronunziata in data 20 febbraio 2020, rigettato la richiesta di revisione sopra indicata. La Corte bresciana, avendo dato atto che la richiesta di revisione era fondata sulla ritenuta presenza di giudicati fra loro inconciliabili ed attinenti alla ricostruzione del fatto da cui è scaturito il giudizio a carico dell'attuale ricorrente ha ripercorso le fasi del processo e della vicenda che sta a monte di esso nei termini qui sinteticamente riportati: al L., infermiere caposala in servizio presso un non precisato presidio ospedaliero ubicato nel circondario di Busto Arsizio, era stato contestato il fatto che, pur essendo a conoscenza del fatto che il P., persona ricoverata, in attesa di essere sottoposto ad un intervento chirurgico, presso il nosocomio ove prestava servizio il L., era allergico ad una determinata sostanza medicinale, non aveva rilevato, in occasione di un accesso che lo stesso aveva avuto, in data 28 novembre 2008, alla cartella clinica relativa al predetto paziente, che allo stesso era stato prescritto un certo preparato contenente la sostanza cui lo stesso era allergico, sostanza che, essendo stata successivamente somministrata al P., ne aveva determinato la morte;l'istanza di revisione presentata dal ricorrente si fondava sulla circostanza che nel giudizio celebrato con rito ordinario - successivamente alla intervenuta definitività della sentenza emessa nel giudizio celebrato nei suoi confronti - a carico sia di altra infermiera che di alcuni medici, era emerso che al momento in cui il L.aveva visionato la cartella clinica del P. a questo ancora non era stato prescritto il medicinale che, una volta somministrato, lo avrebbe condotto a morte, ma altro medicinale, essendo stato prescritto quello poi effettivamente da lui assunto, solo in un momento successivo e senza che mai di ciò il L.abbia avuto contezza; in sostanza, osserva la Corte di appello di Brescia con la ordinanza ora impugnata, in sede di istanza di revisione la difesa di questo avrebbe rilevato che al momento in cui il L.prese visione della cartella clinica del P., cioè il 28 novembre 2008, il farmaco prescritto al P., quale profilassi preventiva all'intervento chirurgico che questi doveva subire, non- era quello che gli fu poi somministrato, essendo stato quest'ultimo sostituito al precedente in esito ad altra visita preoperatoria cui l'uomo fu sottoposto in data 30 novembre 2008, sicchè nessun rimprovero, secondo la tesi del ricorrente, poteva essere mosso al L.in ordine al non avere egli fatto presente la inadeguatezza del medicinale prescritto stante la allergia di cui il P., incontestatamente, soffriva, in quanto la prescrizione di tale medicinale ancora non era stata annotata sula cartella clinica visionata dall'infermiere in questione. La Corte territoriale, tuttavia, nel rigettare la istanza di revisione, ha rilevato che, sebbene fosse pacifico il dato che nella sentenza emessa a carico dell'odierno ricorrente, la Corte di appello di Milano aveva dato conto del fatto che la prescrizione del farmaco letale era presente nella cartella clinica del paziente poi deceduto già da epoca precedente al 28 novembre 2008, data questa in cui di essa aveva preso visione il L.(mentre nella successiva sentenza emessa a carico degli altri originari coimputati era, invece, risultato che il L.non vide mai siffatta prescrizione, essendo stata questa inserita nella cartella clinica solo il 30 novembre 2008), la stessa Corte aveva ritenuto che la questione avente ad oggetto la interruzione del nesso di causalità per effetto della modificazione della originaria prescrizione non poteva formare oggetto della sua cognizione in quanto su di essa già si era pronunziata la Corte di appello meneghina con sentenza passata in giudicato e dunque con giudizio insindacabile che la Corte bresciana non avrebbe più potuto modificare.La Corte, avendo segnalato il fatto che le due vicende storiche sarebbero state ricostruite nei due procedimenti, celebrati di fronte alla autorità giudiziaria dapprima bustocca poi milanese, in termini sostanzialmente analoghi, ha rilevato che la seconda sentenza, con la quale è stata affermata la penale responsabilità dei medici che hanno effettivamente prescritto i medicinali al P., ha affermato la penale responsabilità anche del medico che aveva prescritto il primo preparato, cioè quello poi successivamente sostituito da altro medicinale e, pertanto, mai effettivamente somministrato al deceduto, in quanto anche questo, non diversamente dal secondo, conteneva la sostanza cui il P. era allergico. Ha ritenuto la Corte di Milano che quello aveva in tal modo posto le basi e le premesse indispensabili per la prescrizione da parte di altro collega di un diverso farmaco che, tuttavia apparteneva alla medesima famiglia di quello originariamente prescritto, contenendo, non diversamente da quello, la molecola terapeutica cui il P. era allergico. Tale rilievo, aggiunge la Corte bresciana, è ciò che è contenuto nella sentenza della Corte di Milano e "la sentenza, condivisibile o meno, è oramai definitiva". Prosegue la Corte territoriale nel rilevare che nella decisione emessa nei confronti del L.era stata ritenuta l'esistenza di una posizione di garanzia a carico di quello in ordine alla salvaguardia della vita e della incolumità dei pazienti a lui affidati, posizione di garanzia in relazione alla quale non aveva operato quale fattore di interruzione del nesso di causalità la successiva prescrizione del farmaco poi materialmente somministrato, non costituendo questo è un fattore eccezionale o straordinario né idoneo a cagionare da solo la morte del paziente. Il L., conclude la sentenza della Corte di Brescia, aveva omesso di segnalare al personale infermieristico la allergia della quale l'uomo soffriva, aveva omesso di ricontrollare gli aggiornamenti delle schede e di attivarsi per un completo scambio delle informazioni rilevanti; egli venne meno, pertanto, al suo dovere di coordinamento del personale infermieristico avendo trascurato di far rilevare, pur consapevole del fatto che il malato aveva segnalato la sua allergia a determinati antibiotici, la inidoneità medica della prescrizione del medicinale originariamente ordinato per il P., condotta questa che ha innescato il successivo errore, consistente nella prescrizione di altro medicinale avente la medesime caratteristiche del primo; pertanto, posto che alla Corte competente per il giudizio di revisione è precluso di entrare nel merito della vicenda e di esprimere un giudizio diverso in ordine alla sussistenza o meno del nesso eziologico tra la condotta del L.ed il decesso del P., la richiesta di revisione della sentenza va rigettata, atteso che la contestazione mossa al L.si riferisce non specificamente al secondo farmaco prescritto al P. ma, più genericamente, al non avere compiuto i controlli e le verifiche a lui spettanti. Avverso la predetta sentenza ha interposto ricorso per cassazione la difesa del L., lamentando la violazione di legge in cui sarebbe incorsa la Corte bresciana nel non aver rilevato l'esistenza del contrasto di giudicati fra le due sentenze emessa dalla Corte di Milano in ordine alla medesima vicenda, in quanto nella sentenza a carico del L.a questo è espressamente addebitato di non avere segnalato, in data 28 novembre 2008, il fatto che fosse stato prescritto un determinato farmaco, poi effettivamente somministrato, cui il P. era allergico; mentre solo nel procedimento penale a carico degli altri sanitari si rileva che il farmaco la cui prescrizione era stata esaminata dal L.era un altro, mai realmente dato al paziente deceduto; le due decisioni differiscono in quanto solo nella prima e non anche nella seconda si sostiene che la prescrizione dell'Amplital, cioè del farmaco rivelatosi poi letale, già fosse presente alla data del 28 novembre 2008. Avrebbe, pertanto, errato la Corte di Brescia nel non rilevare tale dato. Aggiunge parte ricorrente che la sentenza impugnata sarebbe, altresì, errata nella parte in cui in essi si sostiene che l'accertamento del nesso di causalità fra condotta ed evento avrebbe ad oggetto le conseguenze della prima prescrizione, cioè quella visionata dal L.e nella parte in cui si afferma che l'avvenuto accertamento del nesso di causalità non potrebbe essere riesaminato in sede di giudizio di revisione. Ribadisce, in sostanza, il ricorrente che non corrisponderebbe al vero che la sentenza emessa a carico del L.sia riferita indifferentemente sia al primo che al secondo medicinale a lui prescritto, atteso che, invece, il chiaro tenore testuale di essa riguarda solo il secondo, della prescrizione del quale, però, il ricorrente, non ha mai avuto contezza. Aggiunge, infine, il ricorrente che è errata l'affermazione contenuta nella sentenza, secondo la quale al giudice della revisione non sarebbe consentito il riesame del nesso di causalità fra la prima prescrizione e l'evento morte in quanto esso sarebbe coperto dal giudicato; rileva il ricorrente che la tesi riportata contrasta con l'art. 637 del codice di rito, avendo il giudice della revisione gli stessi poteri del giudice del merito; infatti, diversamente ritenendo, qualora cioè il giudice della revisione non potesse rivalutare il nesso causale fra la condotta come accertata in sede di impugnazione straordinaria e l'evento, lo stesso giudizio di revisione non avrebbe alcun senso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato e, pertanto, lo stesso deve essere accolto con il conseguente annullamento della sentenza impugnata. Prima di entrare nella parte effettivamente decisoria della presente sentenza si ritiene opportuno rifermare, sulla base degli elementi legittimamente a disposizione di questo Collegio, alcuni aspetti, non controversi, della vicenda onde meglio comprendere le ragioni che sottendono alla decisione presa. In data 25 novembre 2008 il paziente P. Ferdinando, ricoverato, presso l'ospedale ove il L.svolgeva le sue mansioni di caposala, in previsione di un intervento chirurgico cui lo stesso doveva essere lì sottoposto il successivo 28 novembre, viene visitato, alla presenza del L., da un medico ospedaliero, tale dott. Pedaci; in tale occasione emerge il dato, tragicamente incontroverso, che il P. presenti una grave allergia ad un determinato antibiotico, denominato amoxicillina; nonostante tale evidenza il dott. Pedaci prescrive, quale terapia profilattica di carattere generale funzionale all'intervento, per il P. un farmaco, avente il nome commerciale di Pipertex che contiene la molecola cui l'uomo è sensibile; in data 28 novembre, dopo che già era iniziata la preparazione preoperatoria del P., tanto che a questo era già stato somministrato da parte del L.un farmaco anticoagulante, l'intervento viene rinviato e la prescrizione per la copertura antibiotica viene modificata da un altro medico, si tratta del dott. Autieri, il quale, considerato che il paziente era affetto da un'endocardite, sostituisce al Pipertex, antibiotico a largo raggio, un altro medicinale più "mirato" alla specifica patologia sopraindicata, denominato commercialmente Amplital, che è, però, anch'esso a base di amoxicillina; il successivo 1 dicembre, data prorogata fissata per l'intervento chirurgico, somministrato l'Amplítal al P., questi subisce uno shock anafìlattico e decede. Questi essendo i fatti nel loro susseguirsi storico, si rileva che, quanto alla valutazione che degli stessi è stata fatta in sede processuale, il L.è stato processato, nelle forme del rito abbreviato, e condannato in via definitiva, in quanto gli è stata addebitata la mancata segnalazione, in occasione della attività di verifica della cartella clinica del paziente da lui svolta in data 28 novembre 2008, della particolare condizione del P. cui non poteva essere somministrato, data la sua intolleranza, il medicinale che gli era stato poi somministrato, cioè l'Amplital, in quanto a base di amoxicillina, sostanza cui lo stesso era allergico. Si osserva che in realtà, per come incontestatamente emerso nel corso del procedimento penale a carico dei medici (procedimento a carico di Pedaci, Autieri e Bellini) - procedimento oggettivamente connesso a quello celebrato a carico del L.ma distinto da esso in quanto non svolto nelle forme del rito abbreviato - la prescrizione dell'Amplital, cioè del medicinale letale, è stata eseguita solo in data 30 novembre 2008, cioè dopo che il L., il precedente 28 novembre, ha, a quanto risulta per l'ultima volta, preso visione della cartella clinica del P.; l'odierno ricorrente, pertanto, non avrebbe potuto segnalare la pericolosità della somministrazione di tale farmaco in quanto egli non era mai stato informato della avvenuta sua prescrizione. Sulla base di tale ritenuto contrasto fra i fatti stabiliti a fondamento della sentenza emessa a suo carico e quelli accertati nella parallela sentenza riguardante i medici che avevano materialmente compilato le prescrizioni dei due medicinali sopra menzionati, la difesa del L.ha presentato istanza di revisione della sentenza emessa a suo carico dalla Corte di appello di Milano in data 27 novembre 2013 con la quale lo stesso, in difformità rispetto alla sentenza pronunziata, in esito a giudizio abbreviato, in primo grado dal GUP del Tribunale di Busto Arsizio il 6 novembre 2012, era stato dichiarato responsabile del reato di omicidio colposo e, pertanto, condannato alla penale di giustizia. La Corte di appello di Brescia, decidendo in forma di ordinanza, aveva una prima volta, de plano e senza attivare il contraddittorio fra le parti, dichiarato, pur essendo entrata nel merito della vicenda, inammissibile la richiesta di revisione; per tale ragione processuale la predetta ordinanza, in accoglimento del ricorso per cassazione presentato dalla difesa del L.era stata annullata con sentenza di questa Corte n. 36216 del 2019, senza rinvio e con trasmissione degli atti alla Corte bresciana per un nuovo giudizio, in esito al quale, essendo stato questa volta regolarmente instaurato il contraddittorio fra le parti, la detta Corte ha rigettato la richiesta di revisione.Gli argomenti in particolare sviluppati dalla Corte territoriale onde addivenire a tale decisione sono due: il primo sì riferisce alla affermazione che, avendo la Corte di appello di Milano già affermato che il nesso di causalità fra la condotta del L.- che non aveva segnalato la inadeguatezza della prescrizione di un determinato farmaco - ed il decesso del P. non era stato interrotto dall'avvenuta modificazione della prescrizione e, pertanto, dalla sostituzione del farmaco della cui prescrizione il L.era a conoscenza con altro farmaco, tale rilievo non era più suscettibile di riesame in sede di giudizio revisione; il secondo argomento è sviluppato sulla base dell'avvenuto rilievo di una serie di negligenze poste in essere dal L.- cui, per effetto della qualifica di infermiere caposala, incombeva uno specifico dovere di garanzia a tutela della salute e della vita dei pazienti affidati a suo reparto - tali da avere innescato una serie di omessi controlli che hanno determinato il pervenimento presso la sala operatoria ove era stato condotto il P. del medicinale Amplital; si aggiunge nella sentenza impugnata che ciò che viene contestato al L.nel capo di imputazione elevato nei suoi confronti, è di non avere segnalato la inadeguatezza della prescrizione del Pipertex, cioè del primo medicinale oggetto di prescrizione. Conclude, pertanto, la Corte bresciana osservando che ad essa "è precluso entrare nel merito della vicenda e di esprimere un diverso giudizio in merito alla sussistenza o meno del nesso' eziologico tra la condotta del L.ed il decesso del P.". Questi essendo gli elementi addotti dalla Corte di Brescia a fondamento del rigetto della istanza di revisione a lei sottoposta, rileva il Collegio che gli stessi non costituiscono, né dal punto di vista della congruità motivazionale né da quello del governo delle pertinenti disposizioni legislative, un solido impalcato atto a sostenere la decisione assunta. Non il primo argomento; con esso, infatti, la Corte di merito rileva il fatto che l'affermazione fra la continuità del nesso eziologico fra la condotta del L.e la morte del P., anche a prescindere dalla sostituzione del farmaco poi effettivamente somministrato al paziente, è elemento che già è stato definitivamente esaminato dalla Corte d'appello di Milano, sicchè sul punto non vi è più luogo a diversamente provvedere. L'affermazione, al di là di ogni altro pertinente rilievo, è priva di consistenza ove si rifletta sul dato, indubbiamente ricavabile dalla piana lettura della sentenza ora censurata, che una siffatta affermazione sarebbe contenuta non nella sentenza emessa a carico del L., ma in quella emessa a carico, fra gli altri, dei medici Pedaci ed Autieri. Infatti, da quanto contenuto nella sentenza della Corte di Brescia si comprende che "la sentenza a carico del Pedaci riconobbe la sua responsabilità, benchè egli non avesse affatto prescritto l'Amplital, in quanto, secondo la Corte territoriale egli, prescrivendo il Pipertex, farmaco a base di amoxicillina, pose le basi e le premesse indispensabili per la conferma, da parte del collega Autieri, per la prescrizione da parte di questi (sic) dell'Am(p)lital, ossia di un farmaco della medesima famiglia". Pare non avvedersi la Corte che una tale affermazione, su cui i giudici di Milano chiosano osservando che essa "condivisibile o meno, è oramai definitiva", non è indubbiamente opponibile, proprio nella sua invocata definitività, al L.per la semplice, ma allo stesso tempo inoppugnabile, ragione che la stessa è stata fatta in un giudizio cui il L.era rimasto estraneo. E', pertanto, evidente come la Corte di Brescia abbia fatto cattivo governo delle disposizioni di legge aventi ad oggetto l'opponibilità soggettiva del giudicato, non potendo gli accertamenti fattuali compiuti nell'ambito di un giudizio essere estesi nei confronti di soggetti che a quel giudizio non hanno partecipato. Ma neppure può trovare adesione la successiva motivazione addotta dalla Corte territoriale a sostegno del rigetto della istanza di revisione: in realtà la sentenza emessa a carico del L.si riferisce esclusivamente alla prescrizione dell'Amplital, non richiamando la prescrizione di un'altra diversa medicina, unica con la quale il ricorrente si sarebbe potuto confrontare essendo l'unica della quale il L.era a conoscenza. Affermare che non vi sia difformità, e pertanto contrasto, fra le ricostruzioni materiali degli avvenimenti contenute nelle due sentenze (l'una che ritiene il L.responsabile per non avere segnalato la inadeguatezza della prescrizione di un determinato farmaco, l'altra che evidenzia come di tale specifica prescrizione il L.non era a conoscenza) è affermazione che risulta essere, anche essa, in contrasto con la realtà materiale dei fatti.Infine, parimenti non in linea con la disciplina del giudizio di revisione - a prescindere dalla sua non pertinenza rispetto ai rilievi che sarebbero potuti essere significativi nella presente vicenda in quanto non riguardante un giudizio, in cui la valutazione di merito in questione è stata fatta, cui il L.abbia partecipato è l'affermazione della preclusione che incontrerebbe il giudice della revisione ad entrare nel merito della vicenda che gli viene sottoposta e, quanto al caso di specie, l'impossibilità per lui di esprimere un diverso giudizio in merito alla sussistenza o meno del nesso causale fra a condotta del L.e la morte del P.. Ed invero, premesso che, seppur non più plasticamente e materialmente stagliata anche sotto il profilo della relativa competenza, diversamente da quanto si verificava sotto la vigenza del cessato codice di rito, cosa che ha fatto ritenere a questa Corte come la distinzione fra fase rescindente e rescissoria del giudizio costituisca una impropria duplicazione di procedimenti (Corte di cassazione, Sezione I penale, 7 febbraio 2003, n. 6286; idem Sezione I penale, 28 ottobre 1998, n. 4837), tuttavia la logica del giudizio porta, sia pure nella unificazione soggettiva della sua due fasi processuali, ad riconoscere l'esistenza di una fase del giudizio (che potremmo per semplicità definire rescindente) volta a verificare gli elementi astrattamente idonei a consentire l'efficace introduzione del giudizio di revisione, e di una fase (che sempre per semplicità potremmo definire rescissoria) nella quale deve essere esaminata la concludenza degli elementi di cui sopra a determinare il proscioglimento, con una delle formule previste dagli artt. 529, 530 e 531 cod. proc. pen., del soggetto già dichiarato colpevole con la sentenza oggetto di revisione Mentre la prima fase del giudizio è una fase in cui ben limitato spazio hanno le valutazioni di merito, essendo essa esclusivamente destinata alla verifica della esistenza delle condizioni dettate dall'art. 630 cod. proc. pen. per accedere al giudizio di revisione, la seconda fase, invece, è caratterizzata, come un ordinario giudizio di cognizione, da profili di merito che, indubbiamente, possono condurre la Corte territoriale, laddove le sue precedenti conclusioni possano essere smentite dalla esistenza dei fattori che hanno resa ammissibile la decisione, a modificare anche aspetti valutativi della decisione che erano stati precedentemente esaminati in occasione della pronunzia della sentenza soggetta a revisione. Si immagini, infatti, il caso della emersione delle nuove prove, la cui valutazione non può non comportare una valutazione di merito, con possibile scardinamento del precedente giudizio, fondato anch'esso sulla valutazione delle preesistenti prove; si tratta di un'attività, quella di valutazione delle prove, costituente campo privilegiato, se non monopolio in assenza di travisamento, del giudice del merito. Che poi il giudizio in questione sia soggetto ad un materiale sincretismo, nel senso che le valutazioni sull'ammissibilità della revisione e sulla fondatezza siano strettamente embricate costituisce una applicazione della prassi, che non smentisce, tuttavia l'esistenza di uno scarto logico fra i due momenti del giudizio. Nel presente caso, invece la Corte di Brescia si è, almeno secondo quanto emerge dal contenuto della sentenza impugnata, ritenuta impotente a compiere una nuova valutazione in merito alla persistenza del nesso dì causalità fra la condotta del L.ed il decesso del paziente cui era stata somministrata la medicina fatale, sentendosi legata dal contenuto della sentenza emessa a carico di Pedaci più altri, trascurando, pertanto, di considerare - ritenendo che un tale esame le era precluso, sebbene tale circostanza fosse emersa solo in esito al giudizio celebrato nei confronti dei medici e non nei confronti del L.- il fatto che la condotta omissiva del ricorrente, da cui è scaturita la sua penale responsabilità, fosse stata riferita non al medicinale effettivamente somministrato al paziente (e della cui intervenuta prescrizione il L.non era a conoscenza) ma ad altro medicinale, la cui possibile valenza parimenti perniciosa in danno del predetto paziente, non emerge sia stata verificata in sede di merito. La sentenza impugnata deve, pertanto essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia.
PQM Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione
della Corte di appello di Brescia. Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2022